

Approvato con DD. n. 5000 del 06/08/2020

Legge 14 gennaio 2013, n. 10 Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR FINALIZZATO AL “RECUPERO
DI AREE VERDI MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
E RECUPERO DEL PATRIMONIO ARBOREO NONCHÉ INTERVENTI DI
FORESTAZIONE URBANA”

PREMESSA

La Giunta Comunale con propria deliberazione n. 517/2016 ha stabilito di ricercare, mediante procedura ad evidenza pubblica, soggetti pubblici o privati (persone fisiche o giuridiche) anche in forma associata che intendano proporsi come sponsor per l'affidamento di contratti pubblici di sponsorizzazione, ai sensi dell'art.43 della legge n. 449 del 27.12.1997 e secondo l'art. 19 del Codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016) nonché l'art.18 del vigente Regolamento Generale Per l'attività Contrattuale (Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 05/03/2012, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.55 del 11/11/2013, modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 05/06/2017 per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e per il recupero di aree inesitate ai fini dell'incremento del patrimonio arboreo e delle dotazioni di verde pubblico, fornendo indirizzo alla Direzione Ambiente affinché adotti i provvedimenti necessari.

Dunque, la presente iniziativa rientra fra quelle previste dall'art. 6 della Legge 10/2013 per lo sviluppo degli spazi verdi urbani ed ha, come finalità:

1. L'aumento del patrimonio verde dell'area urbana della Città di Firenze, attraverso la piantagione massiva di alberi, arbusti, cespugli quale obiettivo strategico del Programma di mandato del Sindaco (15.000 nuovi alberi nel quinquennio 2019-2024). La finalità associata è quella di favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO₂) dall'atmosfera, ai sensi dell'art. 43 comma 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 come modificato dall'art. 5 della Legge 10/2013;
2. La realizzazione di nuove grandi aree verdi pubbliche fruibili attraverso il recupero di terreni di proprietà comunale attualmente non accessibili da parte del pubblico;
3. La messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 113.

ART. 1 OGGETTO E DURATA DELLA SPONSORIZZAZIONE

1. Il Comune di Firenze – Direzione Ambiente - cerca soggetti disponibili ad effettuare il *Recupero di aree verdi mediante interventi di manutenzione straordinaria e recupero del patrimonio arboreo nonché interventi di forestazione urbana* tramite due diverse tipologie di sponsorizzazioni:
 - a) Mediante **sponsorizzazione finanziaria** ovvero finanziamento dell'intervento con erogazione di una somma di denaro al Comune;
 - b) Mediante **sponsorizzazione tecnica** ovvero assunzione diretta degli interventi.

Nello specifico la **sponsorizzazione tecnica** avrà ad oggetto gli interventi necessari a rendere le aree incolte fruibili ed idonee alla messa a dimora di alberi, arbusti e cespugli oltre all'espletamento di tutte le successive attività di cura e manutenzione necessarie a mantenere il decoro e la fruibilità dell'area e a garantire l'attecchimento delle piante (comprese le irrigazioni di soccorso), per un periodo dipendente dalle dimensioni iniziali degli alberi e comunque non inferiore ad anni 4 (quattro) per i giovani alberi e ad anni 7 (sette) per le piantine forestali.

L'impegno dello sponsor si estende anche agli interventi manutentivi di ripristino che si rendessero necessari in conseguenza di mancato attecchimento delle piante, atti vandalici o di eventi accidentali, compresi i danni causati dalla fauna selvatica, dagli eventi atmosferici o connessi alla circolazione stradale.

2. Qualora su uno stesso intervento pervengano proposte sia di sponsorizzazione tecnica che di sponsorizzazione finanziaria, saranno prese prioritariamente in considerazione le offerte di sponsorizzazione tecnica, e solo se queste ultime risultassero non di gradimento saranno valutate le proposte di sponsorizzazione finanziaria.
3. Il presente avviso ha durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla pubblicazione. Le offerte dovranno pervenire mediante invio in plico chiuso e sigillato alla Direzione Ambiente con sede in Via Benedetto Fortini 37-Firenze, entro e non oltre le ore 12.00 del trecentosessantacinquesimo giorno dalla pubblicazione come meglio dettagliato agli articoli seguenti.
4. L'Amministrazione si riserva espressamente il diritto di non accettare le proposte di sponsorizzazione pervenute, di modificarne l'elenco e, comunque, di realizzare altrimenti gli interventi di seguito elencati.

ART. 2 ELENCO E STIMA DEGLI INTERVENTI

1. Si riporta di seguito l'elenco delle aree individuate dall'Amministrazione (meglio descritte nell'allegato 1) per le finalità di cui all'art.1 e il valore stimato del relativo intervento, precisando che per l'area di San Bartolo a Cintoia la proposta deve necessariamente tenere conto del progetto già predisposto dalla Direzione Ambiente del Comune di Firenze e allegato al presente avviso (allegato 2, allegato 3):

	AREA	MQ	VALORE INTERVENTO IVA ESCLUSA
1	<u>Quartiere 2</u> - Trespiano, aree sottostanti cimitero di Trespiano	26.233 mq	40.000 €
2	<u>Quartiere 2</u> - Via del Guarlone - area di fronte a Villa Bracci	13.500 mq	€ 70.000
3	<u>Quartiere 3</u> - Verde Rusciano, via Benedetto Fortini/via del Larione	45.000 mq	€ 100.000
4	<u>Quartiere 4</u> - Aree residuali lungo fiume Arno	51.457 mq	€ 50.000
5	<u>Quartiere 4</u> - Parco del Cavallaccio	2.970 mq	€ 50.000
6	<u>Quartiere 4</u> - Parco Acquedotto di Mantignano	12.072 mq	€ 200.000
7	<u>Quartiere 5</u> - Area verde Montughi (davanti Museo Stibbert)	10.234 mq	€ 70.000
8	<u>San Bartolo a Cintoia</u>	28.500 mq	€ 60.000

2. In sede di sottoscrizione dell'atto verranno dettagliate le obbligazioni a carico dello sponsor.
3. Sarà a cura dello sponsor ottenere il nulla osta da parte della Soprintendenza, e/o altra tipologia di nulla osta, ove occorra.

4. In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di implementare l'elenco delle aree disponibili per proposte di sponsorizzazioni mediante pubblicazione su rete civica del Comune, e di valutare eventuali proposte relative ad aree non comprese nel soprastante elenco.
5. Sono ammesse proposte di sponsorizzazione riguardanti singole porzioni delle aree indicate ciascuna delle quali per un importo pari ad € 15.000,00 (Iva Inclusa).
6. Tale elenco potrà essere aggiornato ed implementato con nuovi interventi. Sono indicati i valori stimati complessivi (IVA sulla sponsorizzazione esclusa).

ART. 3 - OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE PER INTERVENTI NON INDICATI NELL'ART. 2

1. I soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, in possesso dei requisiti di cui all'art.80 D.Lgs.50/2016 potranno presentare all'Amministrazione proposte di sponsorizzazione tecnica o finanziaria anche per interventi non indicati all'art.2.
2. Nel caso di sponsorizzazione tecnica saranno oggetto di verifica sia il possesso dei requisiti specifici che di quelli di ordine generale.
3. Nei casi di cui sopra, la proposta di sponsorizzazione, che abbia un valore economico pari o inferiore a € 40.000, potrà essere accolta qualora sia valutata di pubblico interesse.
4. La proposta di sponsorizzazione d'importo superiore ad € 40.000, qualora sia valutata di pubblico interesse, dovrà necessariamente essere sottoposta a procedura di evidenza pubblica.
5. Per tutto quanto non espressamente indicato, si rinvia alla vigente disciplina e, in particolare, al D.lgs. 50/2016.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI E POSSESSO DEI REQUISITI

1. I soggetti cui è rivolto il presente Avviso sono gli operatori economici, singoli e associati, di cui all'art. 45 D. Lgs. 50/2016, comprese associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, in qualunque forma costituiti con sede in Italia o all'estero, nonché singoli liberi professionisti, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e privi di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
2. L'esecuzione degli interventi di cui al presente avviso deve essere eseguita garantendo il rispetto dei principi di cui all'Art.80 D.Lgs.50/2016 anche da parte delle imprese esecutrici.
3. Sponsor e offerenti si impegnano a rispettare il Patto di Legalità sottoscritto dal Comune di Firenze approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2013/G/00217 del 24 luglio 2017.
4. Le iniziative di sponsorizzazione oltre a essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e privata, devono essere conformi e coerenti con la natura istituzionale e l'immagine del comune, devono produrre per l'Amministrazione risparmi di spesa o maggiori entrate anche in termini di acquisizione di beni, servizi o forniture.
5. Gli interventi di riqualificazione e manutenzione del verde, attraverso l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, devono essere eseguiti da ditte specializzate nel settore del verde, così come ogni altro intervento provvisorio, edile o impiantistico di allestimento e/o riqualificazione, deve essere effettuato da imprese qualificate, in possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico professionale, dei requisiti previsti dalla legge, nel rispetto dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto degli obblighi di sicurezza (D.lgs. 81/08).
6. La verifica dei requisiti del progettista e degli esecutori degli interventi sul verde e per le opere compresi gli impianti, sarà effettuata nel rispetto del D. Lgs 50/2016.

ART. 5 SPONSORIZZAZIONE TECNICA - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. I soggetti pubblici o privati potranno presentare, in sede di prima applicazione, proposte di sponsorizzazione per uno degli interventi indicati nell'art. 2 o per altri interventi non compresi fra quelli indicati dall'art. 2 con le procedure di cui all'art. 3, mediante invio in plico chiuso e

sigillato alla Direzione Ambiente di questo Comune con sede in Via Benedetto Fortini n.37 – Firenze entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla pubblicazione.

2. Tale plico sigillato dovrà recare all'esterno la denominazione del soggetto offerente, il relativo indirizzo e la dicitura “Non aprire – Risposta ad avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni *Recupero di aree verdi mediante interventi di manutenzione straordinaria e recupero del patrimonio arboreo nonché interventi di forestazione urbana*”, con l'indicazione della denominazione dello/degli intervento/i per cui si concorre.

3. Il plico dovrà contenere al suo interno due distinte buste chiuse e sigillate:

1) Busta A – recante all'esterno la dicitura “**A – Documentazione amministrativa**”, contenente a sua volta:

a) la domanda di partecipazione: dovrà essere redatta su carta semplice, utilizzando preferibilmente il modello predisposto dall'Amministrazione, ed essere sottoscritta dall'offerente (se persona fisica) o dal legale rappresentante dell'offerente (se persona giuridica). Nella domanda di partecipazione dovranno essere presenti i seguenti elementi:

- dati identificativi del soggetto offerente (nome/denominazione/ragione sociale, natura giuridica, sede, codice fiscale/partita Iva), nonché dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante dell'offerente che non sia persona fisica;
- indicazione dell'intervento o degli interventi che l'offerente intende sponsorizzare;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio e/o certificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso da parte dell'offerente dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

b) la fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;

c) la cauzione provvisoria di cui al successivo art. 13.

d) breve descrizione dell'attività svolta dallo Sponsor;

2) Busta B – recante all'esterno la dicitura “**B – Offerta di sponsorizzazione tecnica**”.

La busta B dovrà contenere gli elaborati grafici e descrittivi costituenti l'offerta tecnica, sviluppati a un livello almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, e comunque tali da permettere di apprezzare compiutamente la proposta.

L'offerta tecnica deve assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di tutela del territorio ed impegnarsi ad acquisire tutte le autorizzazioni eventualmente previste.

L'offerta tecnica deve dettagliare analiticamente mediante tavole grafiche, relazioni tecniche e schede descrittive i seguenti elementi che saranno oggetto di valutazione:

- a) Attività di recupero dell'area incolta (modalità, tempi, mezzi ed attrezzature, apprestamenti temporanei)
 - b) Piantagione (numero, nome delle specie, dimensioni al momento dell'impianto, densità di piantagione e distribuzione delle varie specie impiegate);
 - c) Tecniche di messa a dimora delle piante, cura e manutenzione (comprese le irrigazioni di soccorso);
 - d) Cronoprogramma dettagliato di tutte le operazioni compreso la fase di attecchimento dipendente dalle piante impiegate ma comunque mai inferiore a 4 (quattro) anni;
 - e) Proposte di interventi aggiuntivi per il miglior perseguimento delle finalità del presente avviso quali, a mero titolo esemplificativo, la realizzazione e l'attrezzaggio di pozzi, la posa in opera di impianti di irrigazione o tecnologie di impianto alternative volte al risparmio idrico, la delimitazione dell'area, la creazione di percorsi interni, l'approntamento di sistemi di difesa delle piante dalla fauna selvatica.
4. L'offerta tecnica dovrà comprendere tutta la documentazione ritenuta necessaria alla descrizione del progetto (relazione descrittiva, tavole grafiche, schede tecniche, documentazione fotografica etc.) con particolare riferimento alle piantagioni e agli eventuali impianti tecnologici previsti. L'offerta dovrà essere completata con la descrizione delle singole operazioni e le relative stime economiche. Il progetto dovrà essere rappresentato mediante tavole grafiche in

- numero e in scala adeguata all'ampiezza dell'area. La relazione deve indicare modalità e tempi di esecuzione, il cronoprogramma degli interventi e delle manutenzioni successive previste.
5. Gli interventi potranno essere realizzati solo in seguito all'approvazione dell'offerta di sponsorizzazione da parte del Comune di Firenze, che avverrà anche, ove necessario, previo ottenimento da parte dello sponsor di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente.
 6. Nel caso in cui l'offerente partecipi alla procedura per più interventi, dovrà presentare per ognuno di essi una distinta offerta di sponsorizzazione, inserendola in separata busta chiusa da porre all'interno dell'unico plico sigillato (contenente anche la Busta "A-Documentazione). In tal caso, inoltre, su ciascuna busta "B – Offerta di sponsorizzazione tecnica" dovrà essere apposta la denominazione dell'intervento cui essa si riferisce.
 7. Il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia. Non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori
 8. Sia la domanda di partecipazione sia la/le offerta/e di sponsorizzazione dovranno essere sottoscritte dall'offerente (in caso di persona fisica) o dal legale rappresentante dell'offerente (in caso di persona giuridica).
 9. La sponsorizzazione tecnica è soggetta sempre alle norme che fissano i requisiti di qualificazione dei progettisti (requisiti di capacità tecnica e professionale) e degli esecutori (attestazioni SOA).
 10. Per tutto quanto attiene alla progettazione, all'esecuzione del contratto, alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi la sponsorizzazione tecnica è sottoposta al controllo della stazione appaltante.
 11. Lo sponsor selezionerà l'impresa che eseguirà le lavorazioni in autonomia, nel rispetto delle disposizioni sui necessari requisiti di qualificazione, sull'osservanza delle quali deve vigilare l'amministrazione aggiudicatrice.
 12. Gli interventi potranno essere realizzati solo in seguito all'approvazione dell'offerta di sponsorizzazione da parte del Comune di Firenze, che avverrà anche, ove necessario, previo ottenimento dei pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti.

ART. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE – SPONSORIZZAZIONE TECNICA

1. Nella prima seduta pubblica che si terrà il **giorno 07/10/2020 alle ore 12:00** presso i locali della Direzione Ambiente, posti in via Benedetto Fortini 37, Firenze, si procederà all'apertura dei plichi pervenuti entro il primo termine di scadenza della procedura e contenenti le offerte di sponsorizzazione, con esame delle offerte di sponsorizzazione riferite a ognuno dei siti elencati al precedente art. 2 del presente avviso; si verificherà la correttezza della documentazione contenuta nella busta "A" di ciascun offerente; si procederà quindi all'apertura delle buste "B", provvedendo a stilare per ciascun intervento una graduatoria delle offerte presentate.
2. In via preliminare l'Amministrazione valuterà se le iniziative di sponsorizzazione, oltre a essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, non presentino forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e privata, siano conformi e coerenti con la natura istituzionale e l'immagine del Comune di Firenze, producano per l'Amministrazione risparmi di spesa o maggiori entrate anche in termini di acquisizione di beni, servizi o forniture.
3. Alla scadenza del termine fissato al comma 1, si procederà all'apertura dei plichi pervenuti con esame delle offerte di sponsorizzazione riferite a ognuno degli interventi elencati all' art. 2 del presente avviso o a quelli non presenti nell'elenco; si verificherà la correttezza della documentazione contenuta nella **busta "A"** di ciascun offerente; si procederà, nel caso di sponsorizzazione tecnica, quindi all'apertura delle **buste "B"**, provvedendo a stilare per ciascun intervento una graduatoria delle offerte presentate.

4. Successivamente alla scadenza del citato termine saranno esaminate, con cadenza bimestrale, le proposte di sponsorizzazione pervenute per tutta la durata del presente avviso ovvero 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso
5. Le assegnazioni saranno fatte in ragione dei criteri sotto riportati:
 - a) non sarà possibile ottenere in assegnazione più di un'area per singolo richiedente, salvo che le richieste siano in numero sufficiente per tutti i richiedenti; in questo caso a ciascun offerente possono essere assegnate al massimo due aree
 - b) nel caso in cui per un'area vengano presentate più richieste di sponsorizzazione la Commissione, all'uopo nominata, procederà all'esame delle stesse sulla base dei seguenti criteri e dei punteggi indicati per ogni criterio:

Criterio	Punteggio
1. La qualità delle piante (numero, specie, dimensioni iniziali, tecniche di allevamento)	max punti 20
2. Il pregio tecnico e le caratteristiche estetiche e funzionali della piantagione e delle attività di cura e manutenzione successive	Piantagione max punti 15 Attività di cura e manutenzione max punti 15
3. La tempistica nell'esecuzione della piantagione e di tutte le attività di cura e manutenzione necessarie a garantire l'attecchimento delle piante, la durata del periodo di irrigazioni di soccorso	max punti 20
4. Le proposte migliorative quali, a mero titolo esemplificativo la realizzazione e l'attrezzaggio di pozzi, la posa in opera di impianti di irrigazione o tecnologie di impianto alternative volte al risparmio idrico, la delimitazione dell'area, la creazione di percorsi interni, l'approntamento di sistemi di difesa delle piante dalla fauna selvatica.	max punti 30
Totale	Max punti 100

6. In caso di presentazione di una sola proposta di sponsorizzazione la Commissione esprimerà il solo parere di congruità/validità dell'offerta.
7. Nel caso di ugual punteggio da parte di due o più proposte di sponsorizzazioni, l'assegnazione verrà effettuata, sulle eventuali proposte tecniche di miglioramento dell'intervento oggetto della sponsorizzazione (migliorie tecniche ...).
8. La proposta sarà valutata da una Commissione costituita da un numero di tre membri, tra cui il Dirigente del Servizio Parchi e Giardini.
9. In mancanza di proposte migliorative, si selezionerà lo sponsor in base all'arrivo dell'offerta (numero di protocollo) dando precedenza all'offerta prima pervenuta in ordine di tempo.

PARTE SECONDA –SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA

ART. 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. I soggetti pubblici o privati potranno presentare proposte di sponsorizzazione finanziaria, per uno o più degli interventi indicati nell'art. 2 o per altri interventi non compresi fra quelli indicati dall'art. 2 con le procedure di cui all'art. 3, mediante invio in plico chiuso e sigillato alla

Direzione Ambiente con sede in Via Benedetto Fortini 37–Firenze, entro e non oltre le ore 12.00 del **trecentosessantacinquesimo** giorno dalla pubblicazione.

2. Farà fede l'apposizione del numero di protocollo da parte dell'Ufficio incaricato.
3. Tale plico sigillato dovrà recare all'esterno la denominazione del soggetto offerente, il relativo indirizzo e la dicitura “Non aprire – Risposta ad avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni per interventi *Recupero di aree verdi mediante interventi di manutenzione straordinaria e recupero del patrimonio arboreo nonché interventi di forestazione urbana*”, con l'indicazione della denominazione dello/degli intervento/i per cui si concorre
4. Il plico dovrà contenere al suo interno due distinte buste chiuse e sigillate:

Busta A –recante all'esterno la dicitura “A –Documentazione amministrativa”, contenente a sua volta:

a) la domanda di partecipazione: la domanda dovrà essere redatta su carta semplice, utilizzando preferibilmente il modello predisposto dall'Amministrazione, ed essere sottoscritta dall'offerente (se persona fisica) o dal legale rappresentante dell'offerente (se persona giuridica). Nella domanda dovranno essere presenti i seguenti elementi:

- Dati identificativi del soggetto offerente (nome/denominazione/ragione sociale, natura giuridica, sede, codice fiscale/partita Iva), nonché dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante dell'offerente che non sia persona fisica;
- Indicazione dell'intervento o degli interventi che l'offerente intende sponsorizzare;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio e/o certificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso da parte dell'offerente dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 56/2017.

b) la fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;

c) la cauzione provvisoria di cui al successivo art. 13.

d) breve descrizione dell'attività svolta dallo Sponsor;

Busta B –recante all'esterno la dicitura “B – Offerta di sponsorizzazione finanziaria”

In detta busta dovrà essere contenuta l'offerta economica, redatta in bollo.

Le offerte presentate saranno valutate secondo il criterio del maggior finanziamento, in ogni caso saranno ammesse solo offerte di sponsorizzazioni che sosterranno totalmente ogni onere economico. Nel caso in cui l'offerente partecipi alla procedura per più interventi, dovrà presentare per ognuno di essi una distinta offerta di sponsorizzazione, inserendola in separata busta chiusa da porre all'interno dell'unico plico sigillato (contenente anche la Busta “A-Documentazione”).

In tal caso, inoltre, su ciascuna busta “B –Offerta di sponsorizzazione finanziaria” dovrà essere apposto la denominazione dell'intervento cui essa si riferisce.

5. Sia la domanda di partecipazione alla procedura sia la/le offerta/e di sponsorizzazione dovranno essere sottoscritte dall'offerente (in caso di persona fisica) o dal legale rappresentante dell'offerente (in caso di persona giuridica).
6. L'offerta deve indicare l'accettazione delle condizioni previste nel progetto di sponsorizzazione e contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità egli adempimenti inerenti alle relative autorizzazioni.

ART. 8 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA

1. Fermo restando quanto premesso al precedente art. 1, comma 2 (assenza di corrispondente proposta di sponsorizzazione tecnica per l'area prescelta), si procederà all'apertura dei plichi pervenuti entro il termine di scadenza della procedura, con esame delle offerte di sponsorizzazione riferite a ognuno dei siti elencati al precedente art. 2 del presente avviso o a quelli non presenti nell'elenco; si verificherà la correttezza della documentazione contenuta nella busta “A” di ciascun offerente; si procederà quindi all'apertura delle buste “B”, provvedendo a stilare per ciascun intervento una graduatoria delle offerte presentate.

2. In caso pervenissero due o più proposte di sponsorizzazione relative allo stesso intervento, la Commissione all'uopo nominata, aggiudicherà il contratto all'offerta economica di maggior importo.
3. In caso di candidature in diretta concorrenza tra loro, si selezionerà lo sponsor in base all'arrivo dell'offerta (numero di protocollo) dando precedenza all'offerta prima pervenuta in ordine di tempo.

ART. 9 - DIRITTO DI RIFIUTO - SPONSORIZZAZIONI ESCLUSE

1. È esclusa la possibilità di stipulare sponsorizzazioni aventi a oggetto forme di pubblicità vietate, anche indirettamente, dalla normativa vigente.
2. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per le attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con l'attività istituzionale e gli indirizzi dello sponsee e/o qualora ritenesse possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.
3. Si riserva altresì, a proprio insindacabile giudizio, di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione o collaborazione qualora:
 - a. rilevi pregiudizio o danno all'immagine del Comune di Firenze o delle sue iniziative;
 - b. riscontri riferimenti, contenuti o propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - c. rappresenti pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, materiale pornografico o a sfondo sessuale e armi;
 - d. la reputi inaccettabile per messaggi offensivi, lesivi contro la dignità umana o discriminatori contro la parità di genere, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia o motivi di inopportunità generale.
4. Allo scopo di favorire la più ampia partecipazione alla presente procedura e di garantire a tutti i partecipanti un'adeguata visibilità, l'Amministrazione di riserva di limitare a 2 (due) il numero massimo di contratti di sponsorizzazione con ciascun sponsor. Per i motivi riconducibili a quanto previsto dai precedenti commi o comunque per ragioni di interesse pubblico, l'Amministrazione può rifiutare un'offerta di sponsorizzazione o revocarne l'affidamento.

PARTE TERZA – NORME COMUNI

ART. 10 - IMPEGNI DEGLI SPONSOR

1. I soggetti selezionati come sponsor assumeranno l'obbligo, mediante la sottoscrizione di apposito contratto, di eseguire o di finanziare la realizzazione dello/degli intervento/i proposto/i.
2. La realizzazione deve essere eseguita da soggetti qualificati ai sensi del codice dei contratti (D.Lgs. 56/2017), nei tempi riportati nel contratto di sponsorizzazione.
3. In caso di sponsorizzazione finanziaria, l'importo offerto dallo sponsor, incrementato dell'IVA nei termini di legge, dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione al momento della stipula del contratto di sponsorizzazione salvo diverso accordo tra le parti (per gli interventi d'importo superiori ai € 40.000,00 si possono prevedere più tranches da concordare al momento della stipula del contratto).
4. Nessun onere economico potrà essere ascritto all'amministrazione comunale per cui allo sponsor verrà richiesto il versamento dell'IVA come previsto all'art. 11.

ART.11 - CONTROPRESTAZIONI OFFERTE AGLI SPONSOR

1. Il Comune di Firenze consentirà ai soggetti individuati come sponsor di promuovere la propria immagine, associando nome/marchio/logo/attività/prodotto all'intervento sponsorizzato, sia sui canali del Comune sponsee (pubblicità diretta), sia sui canali dello sponsor (pubblicità indiretta), sia all'esterno di essi. Tutto ciò limitatamente al periodo di durata del contratto di sponsorizzazione.

2. Lo sponsor potrà:
 - ottenere un adeguato ritorno di immagine associando nome/marchio/logo/attività/prodotto all'intervento sponsorizzato, sia sui canali del Comune sponsee (pubblicità diretta), sia sui canali dello sponsor (pubblicità indiretta).
 - ottenere visibilità nelle conferenze stampa relative ai progetti sponsorizzati;
 - ottenere la possibilità, previo assenso dell'Amministrazione, di utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione;
 - apporre manufatti o cartelli pubblicitari, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento del Comune di Firenze sulla pubblicità e sull'applicazione del canone degli impianti pubblicitari. I manufatti o cartelli pubblicitari devono avere caratteristiche e devono essere installati in conformità alle previsioni del D. Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione;
3. Nel contratto di sponsorizzazione saranno dettagliati i suddetti elementi.
4. Tutti gli eventuali materiali di comunicazione realizzati dallo sponsor sono a spese e cura dello stesso, previa approvazione del materiale stesso da parte del Comune.

ART. 12 - ASPETTI FISCALI

1. La sponsorizzazione si configura come operazione permutativa e trova, quindi, applicazione la disciplina sull'I.V.A. secondo quanto previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei regolamenti, circolari e pareri espressi dall'Agenzia delle Entrate in materia.
2. In particolare, l'agenzia delle Entrate ha affermato, nella risoluzione 88/E dell'11 luglio 2005, che l'operazione di sponsorizzazione va assoggettata a Iva con l'aliquota ordinaria, da applicare sulle somme versate dallo sponsor a fronte della prestazione di servizi dello "sponsee". Ciò in quanto la sponsorizzazione è stata qualificata come una «forma atipica di pubblicità commerciale», alla quale si deve di conseguenza riconoscere, in base all'articolo 4, comma 5, lettera i), del DPR 633 del 1972, carattere «in ogni caso commerciale», anche se la prestazione è resa da un ente pubblico o privato che non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Questa conclusione vale anche con riferimento alle sponsorizzazioni tecniche e a quelle "miste", che realizzano un'operazione permutativa in cui sia lo sponsor che lo "sponsee" sono tenuti alla fatturazione in relazione all'operazione attiva da ciascuno effettuata.
3. **Sponsorizzazione tecnica:** allo sponsor potranno essere concesse, previa valutazione dell'Amministrazione alcune agevolazioni fiscali dettagliate in sede di stipula convenzione ad esempio:
 - a) esenzione dal pagamento del canone per le iniziative pubblicitarie (CIMP -art. 42, lett.p, Regolamento comunale sulla pubblicità).
 - b) riduzione del pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico (COSAP – art.27, comma 3 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).
4. **Sponsorizzazione finanziaria:** l'importo di ciascun contratto di sponsorizzazione sarà quello risultante dall'offerta dell'aggiudicatario, maggiorata dell'Iva di legge.
 Il Comune, sponsee, richiederà agli sponsor il pagamento degli importi dagli stessi dovuti, emettendo, contestualmente al versamento, fattura assoggettata ad Iva di legge.
 Nessun onere economico potrà essere ascritto all'amministrazione comunale onde per cui allo sponsor verrà richiesto il versamento dell'IVA al 22%, o comunque nei termini di legge, sulla sponsorizzazione.
 Nei confronti di soggetti debitori dell'Iva in altro Stato dell'Unione Europea o di soggetti extracomunitari, il Comune emetterà fattura senza Iva con la dicitura "Operazione non soggetta ai sensi dell'art. 7-ter del DPR 633/1972", indicando sul documento la partita Iva del Comune e quella dello sponsor.

ART. 13 - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

1. Il rapporto di sponsorizzazione verrà formalizzato e disciplinato da un “Contratto di Sponsorizzazione” stipulato in base alla normativa vigente.
2. Ai sensi dell’art. 18, comma 8, del Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze, il contratto di sponsorizzazione regolerà nel dettaglio: i benefit riconosciuti allo sponsor; la durata del contratto di sponsorizzazione; le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze; le modalità di esecuzione dell’intervento (sponsorizzazione 11tecnica); le modalità di erogazione da parte dello sponsor del finanziamento proposto in sede di offerta (sponsorizzazione finanziaria). Lo schema tipo di tale contratto è pubblicato, insieme al presente avviso e ne costituisce parte integrante.
3. Ulteriori elementi non previsti dallo schema tipo potranno essere definiti tra sponsor e sponsee.

ART. 14 - CAUZIONI

1. A garanzia dell’offerta si dovrà presentare, a pena di esclusione, cauzione provvisoria di importo pari al 2% del valore della sponsorizzazione, con validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza del presente avviso.
2. Detta cauzione, da inserirsi nella busta “A – Documentazione” dovrà essere costituita con le modalità di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e dovrà essere presentata/ripetuta distintamente per ogni singolo intervento.
3. Inoltre, dovrà essere prodotta al momento della stipula del contratto, a garanzia dell’esecuzione dell’intervento, un’apposita fideiussione pari al 10% dell’importo contrattuale.
4. Dovranno, inoltre, essere fornite polizze a copertura delle responsabilità di esecuzione diretta ed indiretta delle opere.

ART. 15 - ALTRE INFORMAZIONI

1. I soggetti interessati potranno proporre eventuali richieste di chiarimenti fino a dieci giorni prima della scadenza del bando inviandoli al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: direz.ambiente@pec.comune.fi.it

ART. 16 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO E SELEZIONE DELLE PROPOSTE

1. Il presente bando viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Firenze (www.comune.fi.it) e all’Albo Pretorio per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi
2. La selezione delle proposte avverrà con le modalità di seguito indicate:
 - Trascorsi 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione, la Direzione Ambiente effettuerà la selezione e valutazione delle proposte pervenute a quella data e procederà alla stipula dei contratti di sponsorizzazione ritenuti di interesse dell’Ente;
 - Decorso il primo termine di scadenza, la Direzione Ambiente effettuerà la selezione delle proposte pervenute con cadenza bimestrale provvedendo a selezionare e valutare le proposte pervenute e alla consequenziale stipula dei contratti di sponsorizzazione ritenuti di interesse dell’Ente.
3. I soggetti che hanno partecipato - e non sono stati ammessi per motivi diversi dal mancato possesso dei requisiti di cui all’art.80 - possono ripresentare le loro offerte.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Informativa ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679)

1. In osservanza di quanto disposto dal Regolamento Europeo UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di

tali dati) in vigore dal 25 maggio 2018, il Comune di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:

- Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato all'iniziativa; i dati forniti sono utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali dell'Ente e non è mai, in ogni caso, fornito a soggetti terzi esterni all'Amministrazione;
- Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente autorizzati, con l'utilizzo di procedure informatizzate e cartacee, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità;
- Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per lo svolgimento dell'iniziativa; pertanto, la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di partecipare all'iniziativa;
- I dati forniti sono trattati esclusivamente per l'iniziativa e sono conservati per il tempo necessario alla realizzazione della stessa (salvo archiviazione se necessaria) ovvero eliminati anche su richiesta dell'interessato qualora ciò non costituisca violazione di norme. I dati sono trattati all'interno dell'Unione Europea.
- I dati personali non saranno comunicati a terzi;
- Gli interessati possono avvalersi dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 16) se applicabile, di limitazione (art. 17), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20) se applicabile, di opposizione (artt. 21 e 22). Tali diritti possono essere esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo ai recapiti sottoindicati;
- Il Titolare del trattamento dati è il Comune di Firenze, con sede in Firenze Piazza della Signora, 1 P.IVA 01307110484 e-mail dir.affaristituz@comune.fi.it sito web www.comune.fi.it ;
- È possibile rivolgersi al Responsabile Protezione Dati, dott. Otello Cini, e-mail rpprivacy@comune.fi.it;
- In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato.

ART. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Parchi Giardini e Aree Verdi, Dott.ssa Cecilia Cantini, e-mail: cecilia.cantini@comune.fi.it, tel. 055 2625344.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

1. Il Foro competente per le eventuali controversie insorgenti nella fase di esecuzione del contratto di sponsorizzazione è quello di Firenze.
2. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Firenze, 06/08/2020

Il Direttore

Ing. Mirko Leonardi